

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Fra:

- L'Impresa **BETON TERRA – IMPRESA COSTRUZIONI SRL** con sede legale in San Giuliano Terme in Via delle conserve n.4, - 56010 (Pi) Cod. Fiscale e P. IVA **00336020508**, in persona del legale rappresentante Sig. **ENRICO RASPOLLI** nato a PISA (PI) il 02.03.1961, di seguito chiamato **Subappaltatore.**

e

- L'Impresa **GRUPPO LE MURA S.R.L.**, con sede legale in Via G. Battista Venturi n. 9 (PT) - Cod. Fiscale e P.IVA **01824600470**, in persona del legale rappresentante Sig. **CACA FIQIRI** nato a KAVAJE (ALBANIA) il 10.01.1982, di seguito chiamata **Appaltante**

Premesso che:

I'Appaltante

Ha assunto lavori di *"RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO ADIBITO A CASERMA DEL NUCLEO CINOFILI CARABINIERI IN LOCALITÀ CASCINE VECCHIE NELLA TENUTA SAN ROSSORE"*
CUP B57E20000010002 -CIG 87129498F7"

- di seguito denominata Committente; intende subappaltare parte dei lavori ai sensi della normativa vigente;

Il subappaltatore

- è l'impresa che dispone di capitali, personale, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire la esecuzione dei lavori affidatigli con il presente contratto con gestione e assunzione di rischio in proprio;
- che il subappaltatore dichiara di conoscere i locali e le strutture sui quali andrà ad operare, le caratteristiche dei macchinari, gli impianti, le attrezzature, ecc. nonché i corretti modi di operare in relazione agli stessi, il tutto per aver già operato in precedenza in cantieri similari del Committente svolgendovi altri interventi e/o per aver effettuato il sopralluogo ricognitivo segnalando eventuali situazioni di pericolo relativo alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro tramite azioni correttive da effettuarsi prima di aver iniziato l'attività lavorativa
- che il subappaltatore dichiara di disporre di personale alle proprie dipendenze, esperto nel settore delle attività esercitate, in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e fisica oltre ad idonea formazione, informazione ed addestramento specifico secondo quanto previsto degli artt. 36,37 del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche e integrazioni per l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto;

- è titolare delle seguenti posizioni assicurative e previdenziali:
 - I.N.P.S. DI PISA n° matricola 6203967425
 - I.N.A.I.L. N. 3370568/2 - PAT N. 07765322/80 sede di PISA
 - CASSA EDILE SEDE DI PISA N 2159;

Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2) - OGGETTO DEL SUBAPPALTO

L'Appaltante affida al Subappaltatore, che accetta, la esecuzione dei lavori di cui in premessa come di seguito specificato "**opere edili, restauro e manutenzione dei beni**"

L'appalto comprende tutte le operazioni necessarie per la corretta e completa esecuzione del presente contratto.

Art. 3) - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per l'esecuzione dei lavori il Subappaltatore dichiara di ben conoscere, accettare ed osservare tutte le norme, i patti le modalità e le condizioni previste dalla lettera d'invito, dal Capitolato Speciale di Appalto, dai computi metrici, elenco prezzi e dal contratto di appalto, stipulato fra l'Appaltante ed il Committente oltre al Capitolato Generale ed il Regolamento sulla direzione contabilità e collaudo dei lavori dello Stato ed a tutte le norme in materia di lavori pubblici, che le parti rinunciano ad allegare al presente contratto, oltre a quanto previsto dal Sistema di Qualità GRUPPO LE MURA SRL e alle istruzioni consegnate e firmate per accettazione.

Art. 4) CONSEGNA, INIZIO, DURATA SOSPENSIONI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Per la consegna dei lavori e tutti gli atti e termini consequenziali, si fa riferimento ai documenti di cui al precedente Art. 3.

L'inizio dei lavori avverrà non prima della espressa autorizzazione della committente a cui questo contratto è sospensivamente condizionato, comprese le eventuali successive modifiche che si rendano eventualmente necessarie e che saranno concordate con il capo commessa.

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione, eccezione o richiesta per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'appaltante in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo.

Art. 5) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore a partire dalla data di autorizzazione al subappalto da parte dell' ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI ed avrà durata fine al termine dell'appalto con la committenza salvo quanto indicato all'interno dell'art. 13 o art. 14 del presente contratto d'appalto.

Art. 6) - IMPORTO DEL SUBAPPALTO E COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'importo richiesto del subappalto è di **€. 58.440,35 (euro Cinquantottomilaquattrocentoquaranta/35 centesimi) comprensivo di €. 7.896,04 (Euro Settemilaottocentonovantasei/04 centesimi) per oneri della sicurezza.**

Le opere realizzate saranno contabilizzate applicando ai prezzi unitari al netto del ribasso d'asta un ulteriore sconto del 5%, quale detrazione massima prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 comma 14, ad esclusione degli oneri per la sicurezza relativi alle opere eseguite ai quali non saranno applicate detrazioni e saranno corrisposti per intero.

Per eventuali lavori, prestazioni e/o forniture ordinate dal Committente e non previsti nell'elenco prezzi, saranno determinati nuovi compensi in conformità a quanto previsto dal Capitolato Generale di appalto.

Art. 7) - PAGAMENTI

L'Appaltatore, ed il Subappaltatore assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Tutti i pagamenti inerenti il presente subappalto verranno effettuati direttamente dal Committente al Subappaltatore, come previsto dall'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 essendo il subappaltatore una microimpresa, previa presentazione di regolare fattura da parte di quest'ultimo, preventivamente concordata con il tecnico dell'Appaltatore presente in cantiere.

L'Appaltatore provvederà pertanto a comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

I pagamenti verranno eseguiti mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi saranno comunicati dal Subappaltatore.

Art. 8) - PENALI

Il subappaltatore si fa carico di tutte le penali derivanti da propria inadempienza così come previsto dagli atti citati al precedente Art. 4 oltre a quelle previste nell'elenco prezzi e nel Capitolato Speciale e ove non disciplinate quelle previste dalla Legge.

Art. 9) - PREVENZIONE INFORTUNI E PIANO DI SICUREZZA

Il subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, giuste le vigenti norme di legge ed a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa.

In particolare, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le proprie maestranze presteranno la loro attività e ciò ai sensi ed agli effetti del **D.L.vo 81/08 e s.m.i. ed inoltre di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il piano di sicurezza/P.S.S. già predisposto per il presente appalto**, manda indenne fin d'ora l'Appaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze e per i danni che potessero comunque derivare a terzi in occasione e in dipendenza dei lavori; a tal fine tutti i dipendenti dovranno essere completamente edotti sulle misure di sicurezza da adottare.

Inoltre il subappaltatore sarà responsabile e manleva sin da ora l'Appaltante per sanzioni amministrative e/o civile scaturenti da proprie inadempienze alle norme di prevenzione infortuni e sicurezza dei cantieri, per le quali potrà essere chiamata a rispondere in solido.

Art. 10) - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE

L'impresa Subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni sopradescritte.

L'impresa Subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare quanto disposto dal D. Lgs 81/08.

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera; in particolare dovrà disporre delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'opera.

Il subappaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà inoltre provvedere alla fornitura di tutto quanto necessari per la esecuzione dei lavori compreso i dispositivi personali di sicurezza.

Tutte le spese derivanti al subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il subappaltatore assume, infine, espresso impegno:

- a. di applicare, nei confronti dei dipendenti da esso preposti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo;
- b. di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nelle Provincia relativa e dalle altre norme da essi richiamate;

- c. di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto nazionale in vigore;
- d. di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge;
- e. di fornire, copia di Polizza Assicurativa RCT/RCO di importo adeguato stipulata con primaria compagnia di assicurazioni e di mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori che trattasi;
- f. a richiesta dell'Appaltante ovvero del Committente, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed assicurativi, alla CASSA EDILE di PISA , nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- g. Il subappaltatore dovrà altresì consegnare all'Appaltante un elenco del personale accedente alle aree oggetto dei lavori di cui al presente contratto, copia del libro unico del lavoro, copia del libro presenze giornaliera.

In relazione al personale accedente alle aree oggetto dei lavori, il Subappaltatore dovrà indicare:

- ✓ nome e cognome;
 - ✓ luogo e data di nascita;
 - ✓ dati della scheda professionale;
 - ✓ eventuale numero di iscrizione sul libro unico del lavoro;
 - ✓ formazione e informazione nonché addestramento ricevuto.
- h. di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti, ai sensi dell'art. 26 comma 8 e art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs 81/08 e dell'art. 5 legge 136/2010 e successive modifiche del **cartellino di riconoscimento** come previsto dalla vigente normativa, in caso di variazione del proprio organico il Subappaltatore avrà l'obbligo di trasmettere all'Appaltante l'elenco aggiornato con indicazione per ciascun nuovo addetto dei dati personali e il Subappaltatore avrà la facoltà di riservarsi in ordine alle variazioni dei nominati comunicati all'Appaltante;
 - i. di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquistare all'Impresa i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal Committente. Il subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti

- all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), ed e) del presente articolo;
- j. di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far ottenere all'Appaltante il subappalto del Committente;
 - k. di fornire una valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento della propria attività denominato *Piano Operativo di Sicurezza (di seguito anche abbreviato POS)*, con i contenuti minimi previsti dal DPR 222/03 e dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 (**Allegato I**), impegnandosi a cooperare con il Committente nell'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza;
 - l. adempimento degli specifici obblighi previsti dalla normativa circa la tutela dei minori (*legge n° 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni*);
 - m. rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza del lavoro, e quindi l'impiego di sistemi, apprestamenti di difesa, nonché di opere provvisorie necessari affinché i lavori possano svolgersi a perfetta regola d'arte e senza alcun pregiudizio per l'incolumità fisica e la salute dei dipendenti del Subappaltatore, dei dipendenti delle altre aziende presenti sul luogo e di altre persone **autorizzate**, nonché delle strutture del fabbricato e degli edifici adiacenti e confinanti;
 - n. impiego di manodopera, di cui il Subappaltatore avrà preventivamente accertato l'idoneità psico-fisica allo specifico lavoro, adeguatamente formata ed informata sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa; la manodopera dovrà essere inoltre fornita di dispositivi di protezione individuale in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed idonei alla tipologia specifica dei lavori da svolgere e dei rischi a questi connessi.

Art. 11) - DANNI

Il subappaltatore assume le responsabilità dalle opere eseguire, fino al rilascio del Verbale di Regolare Esecuzione da parte della Committenza, eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sul Subappaltatore solo se dipendono da cause ad esso imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Art. 12)- NOMINA DEL PREPOSTO A COORDINARE E COOPERARE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltante, il Committente o eventuali soggetti dallo stesso incaricati avranno la facoltà di controllare che l'esecuzione dei servizi avvenga in conformità con il programma dei lavori e le regole dell'arte e potrà dare istruzioni, vincolanti per il Subappaltatore, relativamente ai singoli lavori, alle modalità e ai tempi di esecuzione degli stessi.

Il Committente, o eventuali soggetti dallo stesso incaricati a cooperare e coordinare, avranno il potere di controllare la messa in atto da parte del Subappaltatore delle prescrizioni in materia di sicurezza previste all'interno del P.S.S./P.S.C. e potranno dare istruzioni vincolanti per il Subappaltatore.

Il subappaltatore nomina come Responsabile di Cantiere, soggetto a **cooperare e coordinare** in virtù delle vigenti disposizioni di legge in materia, il **Sig. Enrico Raspolti** con domicilio presso la società e C.F. **RSPNRC61C02G702C**

Il Subappaltatore e il Responsabile di Cantiere dello stesso si assumono tutti gli obblighi derivanti loro dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente contratto, nonché tutti gli altri obblighi che dovessero derivare loro dalla legge in virtù degli incarichi assunti.

Il Subappaltatore e il Responsabile di Cantiere danno atto di aver compreso e preso visione:

- ✓ dei luoghi oggetto dei lavori e di avere completa ed esatta conoscenza delle condizioni ambientali in cui andranno ad operare;
- ✓ delle modalità di come operare nel caso in cui si verifichi un principio di incendio, di come utilizzare i mezzi di estinzione di primo impiego e di come adoperarsi per avvertire tempestivamente sia la Soc. Appaltante che la Soc. Committente.

Il Subappaltatore avrà l'obbligo di elaborare e attuare un documento contenente le misure e le procedure precauzionali da adottare al fine di scongiurare eventuali pericoli e/o rischi specifici dell'attività svolta in funzione sia dei luoghi che delle sostanze in cui il Subappaltatore potrebbe trovarsi ad operare e a renderne edotti i propri dipendenti.

Il Subappaltatore, anche per mezzo del Responsabile di Cantiere, si obbliga a far operare i propri dipendenti nelle aree interessate dagli interventi di cui al presente contratto di appalto, curandosi altresì che gli stessi:

- ✓ indossino correttamente gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti dall'appaltatore in funzione dei rischi presenti e presunti sul luogo di lavoro;
- ✓ indossino indumenti da lavoro ben allacciati;
- ✓ accedano esclusivamente alle aree interessate dai lavori oggetto del presente contratto di appalto;
- ✓ si attengano alle procedure indicate nel P.S.S. e nel P.S.C.;
- ✓ si attengano per tutta la durata dell'appalto alle procedure di sicurezza eventualmente risultanti dai verbali di coordinamento predisposti dai soggetti incaricati dalle parti.

In seguito ai rilievi dell'Appaltante o di altro soggetto dal medesimo all'uopo designato, il Subappaltatore dovrà procedere alla eliminazione delle irregolarità riscontrate, procedendo ove necessario al rifacimento dei lavori contestati, anche qualora non condivida tali rilievi, nel qual caso formulerà riserva. Qualora il Subappaltatore non ottemperi alle istruzioni ricevute, l'Appaltante avrà facoltà di chiedere a terzi l'adempimento, dando ciò mera comunicazione al Subappaltatore.

L'appaltante si riserva la insindacabile facoltà di effettuare eventuali verifiche ispettive presso il Subappaltatore: tali verifiche possono essere svolte da personale interno dell'appaltante o da tecnici esterni incaricati: il Subappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto autorizza lo svolgimento delle suddette verifiche.

Inoltre le lavorazioni eseguite dal Subappaltatore saranno sottoposte a prove e controlli.

Tali controlli potranno essere eseguiti da personale tecnico dell'appaltante o da personale tecnico del Subappaltatore. Il Subappaltatore dovrà in ogni caso segnalare con congruo anticipo al Direttore Tecnico di cantiere l'approssimarsi dell'ultimazione delle singole fasi di lavoro da sottoporre a controllo, in modo tale da poter programmare i controlli previsti delle singole fasi di lavoro da sottoporre a controllo, in modo tale da poter programmare i controlli previsti senza causare ritardi alla normale esecuzione dei lavori.

L'appaltante si riserva di richiedere durante il corso dei lavori anche ogni altra prova richiesta dal Direttore dei Lavori o che si manifesti necessaria per verificare la corretta esecuzione delle opere ed il rispetto delle specifiche tecniche e della normativa vigente in materia.

Il Subappaltatore dà atto che il buon esito delle prove suddette non lo esonera da alcuna delle responsabilità inerenti il presente contratto.

Eventuali variazioni ordinate dalla committente devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Art. 13) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Appaltante di risolvere in tutto o in parte il contratto:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi la esecuzione delle opere;
- d) qualora il Committente rifiuti e revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore.

All'Atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Appaltante, e a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari del Il Subappaltatore.

Art. 14) - RISOLUZIONE CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'APPALTANTE

Al di fuori dei casi previsti al punto precedente del presente contratto, è in facoltà dell'Appaltante risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia eventualmente del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, in analogia e con i criteri di cui all'art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544 sulle opere pubbliche escluso ogni altro compenso.

Art. 15) - CORRESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE

L'Appaltante, poiché risponde al Committente dei lavori e dell'operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente.

Art. 16) - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti del presente contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, e con riferimento alla interpretazione, validità, esecuzione, nessuna esclusa saranno devolute alla cognizione del giudice ordinario, a tale scopo le parti indicano quale Foro inderogabile il Foro di Pisa.

Art. 17) - REGISTRAZIONE

Le parti convengono che il presente contratto, riferendosi a prestazione di servizi soggetti ad I.V.A. , sia sottoposto a registrazione sono in caso d'uso e che le spese siano a carico della parte che con la propria inadempienza abbia reso necessaria la registrazione medesima.

Art. 18) - Condizione sospensiva

Il presente contratto, sarà vincolante per le parti soltanto ad ottenuta autorizzazione da parte della Committente ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 55/90 e D.lgs n. 50/2016 articolo 105 e s.m.i.. In mancanza di detta autorizzazione o di quella prevista nel contratto principale, il presente contratto sarà inefficace fin dalla sua stipula e il Subappaltatore non avrà diritto ad alcuno indennizzo a qualsiasi titolo.

Il Subappaltatore inoltre è perfettamente consapevole che l'eventuale emanazione nei suoi confronti di provvedimento definitivo di applicazione di alcuna delle misure preventive di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 costituirà senz'altro titolo per la risoluzione automatica del contratto.

Art. 19) - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto

La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Art. 20) - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge. Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 21) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'impresa **BETON TERRA – IMPRESA COSTRUZIONI SRL** in qualità di subappaltatrice dell'impresa **GRUPPO LE MURA SRL**, titolare dell'incarico emesso da ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI con contratto ancora in fase di registrazione, identificato con il CIG 87129498F7 CUP: B57E20000010002, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche comunica alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto,

Banca : **BANCO POPOLARE**

Agenzia/filiale : **FILIALE DI MIGLIARINO PISANO ,**

Comune di Vecchiano - PISA

Codice IBAN: **IT59 N 05034 71202 000000 19215**

Comunica inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Enrico Raspolti , nato a PISA il 02/03/1961 Codice fiscale RSPNRC61C02G702C .

- a. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
 - b. ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2,3, e 4 dell'art. 3, legge n. 163/2010, con le modalità ivi previste.
2. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI ed alla prefettura territorialmente competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22) – MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO

Eventuali modifiche od integrazione saranno valide solo se effettuate per mezzo di atto sottoscritto da entrambe le parti

Letto, approvato e sottoscritto

PISA, li 30.08.2021

L'APPALTANTE

IL SUBAPPALTATORE

Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. l'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute negli articoli 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17) , 18) e 19), ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

L'APPALTANTE

IL SUBAPPALTATORE